



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e in particolare l'art. 39 comma 2 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del Codice.

Visto il decreto direttoriale del 28 Luglio 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Filippo Maria Gambari l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna che, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171, presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna;

Vista la nota n. 8838 del 28.06.2016 con la quale la competente Soprintendenza BEAP delle province di Cagliari, Oristano, Vs, CI e OG ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "**Chiesa di San Paolo**" sito in Milis, in via San Paolo;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza e la documentazione allegata, nella seduta del 29.06.2016 ha verificato la sussistenza dell'interesse culturale per l'immobile denominato "**Chiesa di San Paolo**" - sito nel comune di Milis, in via San Paolo e distinto al NCEU Fg. 11, Mappale D - che, con Decreto n. 155 del 04.07.2016 del Segretario Regionale è stato dichiarato di interesse storico artistico ai sensi dell'art.10 comma 1) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

Considerato che la Soprintendenza competente con la nota n. 1736 del 12.12.2016 ha rilevato che nel Decreto citato è stata erroneamente riportata la dicitura "*bene di proprietà della Chiesa parrocchiale di San Sebastiano*" in luogo della corretta dicitura "*bene di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano (C.F. 90007170955)*";

Rilevato che si rende necessario rettificare il Decreto n. 155 del 04.07.2016 esclusivamente nella parte che individua il proprietario;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Decreta

la rettifica del D.C.R. n. 155 del 04.07.2016 esclusivamente nella parte che individua la proprietà dell'immobile denominato "**Chiesa di San Paolo**" di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/04 che è quindi la *Parrocchia di San Sebastiano (C.F. 90007170955)*;

La planimetria catastale e la relazione storico artistica che fanno parte integrante del presente decreto sono quelle a suo tempo allegate al Decreto n.155 del 04.07.2016.

Il presente **Decreto di Rettifica** verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene e al Comune di Milis;

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DS

Il Presidente della Commissione Regionale

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Filippo Maria Gambari